**ALL. C**

# CONVENZIONE TRA IL

# COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA

# E L'ESERCIZIO COMMERCIALE XXXXX

# PER L'UTILIZZO E IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

**TRA**

Il Comune di Tocco da Casauria, codice fiscale 00231830688, nella persona di ......................, che interviene al presente atto in qualità di .....................

# E

l'Esercizio commerciale ....................................................., con sede in ............................

via .............................., P.IVA...................................................., nella persona

di ................................, che interviene al presente atto in qualità di...............................

in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 123 dell’01.10.2021 di approvazione del Disciplinare per l’assegnazione di contributi destinati alla solidarietà alimentare, al sostegno del pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche;

# SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

# ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa Comunali per l'acquisto di generi alimentari (ad esclusione di alcolici e superalcolici) e di generi legati all’igiene personale presso gli esercizi commerciali aderenti.

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

# ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni spesa del valore di € 20,00 (venti) e di € 10,00 (dieci) sono rilasciati dal Comune di Tocco da Casauria; possono essere spesi, anche cumulativamente, presso l'esercizio convenzionato entro il termine perentorio del 31.03.2022.

L’utilizzo del buono non ammette la possibilità di erogare l’eventuale resto. Qualora residui un credito del beneficiario, l’esercente lo annota e ne tiene conto all’utilizzo del successivo buono.

# ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso, a fronte di presentazione al Comune di apposito rendiconto, unitamente al modello riepilogativo predisposto dall'ufficio, con allegati i buoni spesa in originale per cui il rimborso è richiesto, e previa verifica della regolarità della documentazione presentata, mediante bonifico su c.c. indicato.

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria per il rimborso all'ufficio protocollo del Comune entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo alla scadenza dei buoni.

# ART. 4 – CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

# ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche:

1. prodotti alimentari e bevande analcoliche;
2. prodotti per l'igiene personale.

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente, accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

L’esercente convenzionato effettua uno sconto del 10% sui prodotti non già in offerta.

# ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità fino al 30.06.2022.

# ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

# ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa, nel rispetto di criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

# ART. 9 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie tra le parti inerenti all'esecuzione della presente convenzione è competente il Tribunale di Pescara, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

# ART. 10 – DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Tocco da Casauria.

# ART. 11 – SPESE CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

# ART. 12 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme del codice civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Tocco da Casauria, .....................................

Per il Comune di Tocco da Casauria Per l'Esercizio Commerciale